

C N A
P P C



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

info.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Pareri in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

Presidente: Salvatore La Mendola
Consulenza Tecnica: Accursio Pippo Oliveri
Consulenza Legale: Marco Antonucci
Segreteria: Raffaele Greco

concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
23/06/2011 – Comune Licata (AG)	Incarichi Università	07/07/2011 – CNAPPC
<p>Legittimità dell'avviso pubblico mediante accordo ex art. 15 L. 241/1990, con Università o Istituti di istruzione universitaria pubblici, dell'incarico di revisione del PRG</p>	<p>Consiglio di Stato, sentenza 10/2011 - Possibilità per Università costituire società limitata al solo perseguimento propri fini istituzionali</p>	<p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10 del 3.6.2011, ha espressamente specificato che le Università, aventi finalità di insegnamento e di ricerca, possono anche dare vita a società nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, ma solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali (o di obiettivi con essi strettamente strumentali), e non per erogare servizi contendibili sul mercato.</p> <p>In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che per le Università la <i>"riconosciuta e indiscussa autonomia organizzativa e finanziaria incontra il limite interno invalicabile della rigorosa strumentalità rispetto alle finalità istituzionali"</i>, e che <i>"l'attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di enti pubblici, non può essere indiscriminata, sol perché compatibile, ma deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente, che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell'insegnamento, o procaccia risorse economiche da destinare a ricerca e insegnamento. Non si può pertanto trattare di un'attività lucrativa fine a sé stessa, perché l'Università è e rimane un ente senza fine di lucro"</i>.</p> <p>A tal fine, la sentenza ripercorre le disposizioni di legge derivanti dall'art. 7, c. 1, della Legge n. 168/1989, dall'art. 66 del DPR 382/1980 e dall'art. 49 del RD 31.8.1933, n. 1592, che individuano le limitate possibilità di intervento delle Università.</p>

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)